

GIURISDIZIONE: Stranieri - MSNA, minori stranieri non accompagnati - Codice fiscale - Richiesta di attribuzione - Diniego - Impugnazione in s.g. - Controversie in materia - Giurisdizione del g.o. - Sussiste - Ragioni.

Tar Toscana - Firenze, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 248

“[...] l’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, recita “Sono iscritte all’anagrafe tributaria le persone fisiche che abbiano richiesto l’attribuzione del numero di codice fiscale.....”;

– il tenore letterale della norma evidenzia che quello all’iscrizione nell’anagrafe tributaria costituisce diritto soggettivo perfetto delle persone fisiche che ne facciano richiesta e in tali termini deve essere qualificata la posizione dedotta in giudizio dal ricorrente, con conseguente negazione della giurisdizione amministrativa a favore di quella ordinaria come correttamente ritenuto dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

– -OMISSIS-, minore straniero non accompagnato di nazionalità albanese, è stato accolto nella struttura di accoglienza del progetto SIPROIMI sita nel comune di Cecina e gestita dalla Società Cooperativa Oxfam Italia Intercultura;

– dopo avere formalizzato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, il 10 gennaio 2022 ha chiesto all’Agenzia delle entrate di Livorno il rilascio del codice fiscale che, tuttavia, è stato negato assumendo che “solo dopo il rilascio del permesso di soggiorno, è prevista la certificazione da parte nostra del codice fiscale”;

– il diniego è stato impugnato con il presente ricorso assumendo la giurisdizione amministrativa sulla controversia e lamentando violazione degli articoli n. 24 del d.p.r. 2 novembre 1976, n. 784; nn. 1 e 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1987, n. 539 e n. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, chiedendo anche il risarcimento del danno asseritamente cagionato;

- con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale Amministrativo - OMISSIS-, è stata respinta l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato stante l'infondatezza delle pretese avanzate e l'incertezza sulla sottoposizione della controversia alla giurisdizione amministrativa;
- si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'interno evidenziando che in data 11 marzo 2022 è stato concesso allo straniero un permesso di soggiorno per minore età e generato il relativo codice fiscale;
- in memoria il ricorrente reitera le proprie ragioni e la richiesta risarcitoria per i danni conseguenti alla possibilità di ottenere tempestivamente l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, con il conseguente accesso alle vaccinazioni obbligatorie, e di accedere a un progetto completo di integrazione sul territorio per l'inserimento lavorativo, quantificando la richiesta in euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- il patrocinatore del ricorrente reitera inoltre la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e chiede, in caso di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, la distrazione a proprio favore delle relative somme;

Considerato che:

- appare prioritaria, al fine del decidere, lo scrutinio in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia;
- l'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, recita “Sono iscritte all'anagrafe tributaria le persone fisiche che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale.....”;
- il tenore letterale della norma evidenzia che quello all'iscrizione nell'anagrafe tributaria costituisce diritto soggettivo perfetto delle persone fisiche che ne facciano richiesta e in tali termini deve essere qualificata la posizione dedotta in giudizio dal ricorrente, con conseguente negazione della giurisdizione amministrativa a favore di quella ordinaria come correttamente ritenuto dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato;
- la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1010, non è pertinente al caso di specie in quanto in tale fattispecie si discuteva dell'attribuzione d'ufficio, e non su richiesta dell'interessato, del codice fiscale ad un soggetto che non era persona fisica, ma un fondo comune di investimento immobiliare;
- ne segue che, in assenza di giurisdizione sulla controversia, non può essere accolta la domanda per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto conclusivamente di dichiarare il difetto di giurisdizione sulla controversia in esame in quanto involgente la cognizione su diritti soggettivi che compete al giudice ordinario cui le parti

sono rimesse con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'articolo 11 del codice del processo amministrativo, rimanendo esclusa la giurisdizione del giudice tributario poichè la controversia sul diniego di attribuzione del codice fiscale non rientra tra quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali tra le parti stante la peculiarità della fattispecie e di respingere la domanda del ricorrente per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per le ragioni sopraevidenziate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione e rimette le parti al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.

Spese compensate.

Respinge la domanda per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
